



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO NR. 11**

**SEDUTA DEL 23.04.2020**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI). APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno ventitrè del mese di aprile alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del conseguente decreto sindacale n.19 del 06 Aprile 2020 e s.m.i., con cui si approvano le linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune di Cantagallo, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice Magnini incaricata della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri come segue:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila	x	
3	Gigliotti Giulio	x	
4	Ferri Stefano	x	
5	Morganti Chiara	x	
6	Biagioni Gianmarco	x	
7	Nannetti Elena	x	
8	Del Principe Luca	x	
9	Capri Enrico	x	
10	Logli Alessandro	x	
11	Santi Lorenzo	x	
12	Manciulli Barbara	x	
13	Novellini Paolo	x	

Risultano presenti gli Assessori esterni : Mattei, Fabbri, Ballo.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Ferri, Gigliotti, Logli.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che a decorrere dall'anno 2020 con la Legge 160/2019, l'imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2014 esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprendeva al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, che in conseguenza delle disposizioni della Legge 160/2019 si intende abrogato;

**TENUTO CONTO** della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge 27/12/2013 n° 147 ;

**TENUTO CONTO** che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il Tributo sui Rifiuti (TARI) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**TENUTO CONTO** che il regolamento ha efficacia dal 01.01.2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito in legge n°213/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi

Il Sindaco pone il punto in votazione

**CON VOTI** favorevoli n.13, contrari n./ ,astenuti n./ , resi per appello nominale dai n.13 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per il Tributo sui Rifiuti (TARI), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che il regolamento ha efficacia dal 01.01.2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**3. DI ABROGARE** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprendeva al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, adottato con atto consiliare n°22 del 31/07/2014;

**4. DI PROVVEDERE** ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

**5. DI DICHIARARE**, con separata votazione che riporta voti favorevoli n.13, contrari n. / , astenuti n./ resi per appello nominale dai n.13 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza.

-----oOo-----



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**COMUNE DI CANTAGALLO**  
Provincia di Prato

**D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49**

**Parere** relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:

<b>Oggetto:</b>	<b>Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti solidi urbani (TARI) . Approvazione.</b>
-----------------	---

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

<b>Parere:</b>	FAVOREVOLE
----------------	------------

Cantagallo, 03 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ASSOCIATO TRIBUTI  
F.to Emanuela Cigolotti

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

<b>Parere:</b>	FAVOREVOLE
----------------	------------

Cantagallo, 03/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2  
"Finanziaria e Contabile"  
F.to Dott.ssa Beatrice Magnini



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 23/04/2020



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**INDICE**  
**REGOLAMENTO**  
**TASSA SUI RIFIUTI**  
**TARI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 6 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 7 - Esclusioni dal tributo
- Art. 8 - Piano finanziario
- Art. 9 - Categorie di utenza
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 - Tariffe del tributo
- Art. 12 - Tributo giornaliero
- Art. 13 - Tributo provinciale
- Art. 14 - Manifestazioni ed eventi
- Art. 15 - Zone non servite
- Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 17 - Riduzione tariffaria
- Art. 18 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 19 - Cumulabilità di riduzioni
- Art. 20 - Esenzioni
- Art. 21 - Riscossione
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Rimborsi e Compensazione
- Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 25 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 26 - Riscossione coattiva
- Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 28 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A - Categorie di utenza TARI



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione dell'articolo 1 commi da 641 a 688 e da 682 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n°147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, determinato sottoforma di Tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni di legge contenute nel D.P.R. n.158/1999.

**Art. 2**

**Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con delibera consiliare n° 12 del 02.07.2008 e s.m.

**Art. 3**

**Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 4**

**Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

**Art. 5**

**Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- ◆ per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare;
- ◆ per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**Art. 6**  
**Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- ✓ tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- ✓ le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;





**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

- ✓ aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647 della L. 27.12.2013, n°147, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

**Art. 7**  
**Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

**LOCALI:**

- ◆ centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- ◆ locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ◆ soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

- ◆ la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- ◆ fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- ◆ gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

**AREE:**

1. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:**

- sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 642 della Legge 27.12.2013 n° 147.

**5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:**



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

- ✓ sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- ✓ sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonna di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo ***non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani***, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

**Art. 8**  
**Piano Finanziario**

1. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità di ambito - ATO Toscana Centro e poi trasmesso al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

**Art. 9**  
**Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) **domestiche non residenti** ; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a DUE nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto **in DUE unità**'. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

9. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

10. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

**Art. 10**  
**Istituzioni scolastiche statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**Art. 11**  
**Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

**Art. 12**  
**Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50 (cinquanta). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 13**  
**Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

comunale, è applicato nella misura del 5% ai sensi dell'art. 38 bis Decreto Legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019;

**Art. 14**  
**Manifestazioni ed eventi**

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.

2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera ed a effettuare il versamento della stessa.

3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

**Art. 15**  
**Zone non servite**

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** base la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a **1000 metri**, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

**Art. 16**  
**Mancato svolgimento del servizio**

2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

3) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;

**Art. 17**  
**Riduzioni tariffaria**

1) Per i locali delle utenze domestiche non residenti occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, si applica una **riduzione del tributo pari al 30 per cento**.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

- 2) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;
- 3) A favore delle utenze domestiche che aderiscono ai piani di raccolta differenziata predisposti dal Comune (composter) è concessa ai contribuenti residenti in questo Comune una **riduzione del 30% sulla parte variabile** del tributo. L'adesione al piano presuppone l'accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale nonché il controllo e la verifica dei risultati effettuati dagli uffici preposti.
- 4) Per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE si applica una **riduzione del tributo pari al 66,67 per cento** ai sensi dell'art 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 23.05.2014, n°80;

**Art. 18**

**Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) autocarrozzerie: 50%
  - b) lavanderie a secco: 20%;
  - c) autofficine, elettrauto : 50%;
  - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
  - e) attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili: 40%;
3. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei **magazzini** di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del **10%** .
4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con indicazione dell'avvio allo smaltimento. b) Comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del





**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

gestore con riaddebito del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

**Art. 19**  
**Cumulabilità di riduzioni**

1. Le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 per cento del tributo dovuto.

**Art. 20**  
**Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:

a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.

b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Art. 21**  
**Riscossione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, indicando l'ubicazione, la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

**Art. 22**  
**Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine di 60 giorni dalla data in cui:**

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica e/o certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Art. 23**

**Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

compensazione.

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

**Art. 24**

**Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione il Funzionario Responsabile è nominato dal gestore.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 300.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

11. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

**Art. 25**

**Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

**Art. 26**

**Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 27**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

**Art. 28**  
**Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 29**  
**Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 30**  
**Disposizioni finali**

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
**Provincia di Prato**

**ALLEGATO A**

**Categorie di utenza**

**Utenze non domestiche**

- 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 03 Stabilimenti balneari
- 04 Esposizioni, autosaloni
- 05 Alberghi con ristorazione
- 06 Alberghi senza ristorazione
- 07 Case di cura e riposo
- 08 Uffici, agenzie, studi professionali
- 09 Banche ed istituti di credito
- 10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista idraulico, falegname, fabbro
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17 Bar caffè pasticceria
- 18 Supermercato, pasta e pizza, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
- 21 Discoteche, night club

**Utenze domestiche**

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componenti
- Utenze domestiche con 3 componenti
- Utenze domestiche con 4 componenti
- Utenze domestiche con 5 componenti
- Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre



COMUNE DI CANTAGALLO  
PROVINCIA DI PRATO

Verbale n. 5 del 6 marzo 2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) - Approvazione".

Il Collegio dei revisori del Comune di Cantagallo, nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, per il periodo dal 26/09/2018 fino al 15/09/2021;

Ricordato che l'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che in data 5 marzo 2020 è pervenuta dal Comune di Cantagallo la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Rilevato che lo schema di regolamento allegato a tale proposta di deliberazione appare conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

*ESPRIME*

parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) - Approvazione".

Cantagallo (PO), il 6 marzo 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

*Terzani Dr. Enrico - Presidente*

*Coati Dr. Tommaso - componente*

*Pandolfini Rag. Giuseppe - componente*



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
Provincia di Prato

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Guglielmo Bongiorno**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Beatrice Magnini**